

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO
DELLA XVI LEGISLATURA

INTERVENTO 3.4.1 INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 29 gennaio 2020 e successivamente modificate con deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 4 del 24 marzo 2021, n. 13 del 7 luglio 2021 e n. 18 del 13 ottobre 2021.

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Contributi provinciali rispetto ad altri benefici all'assunzione

1. In attuazione di quanto disposto nell'intervento relativo agli incentivi all'assunzione, nelle disposizioni generali e requisiti di accesso del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della XVI legislatura, fermo restando il divieto di cumulo degli incentivi, il datore di lavoro:
 - a. opta tra le agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali, provinciali e il contributo previsto dall'intervento 3.4.1;
 - b. opta per una sola agevolazione, qualora il destinatario abbia i requisiti per rientrare in più tipologie previste dall'intervento 3.4.1.
2. Non sono tra loro cumulabili i contributi all'assunzione, per la proroga, la conferma dell'apprendistato o la trasformazione previsti dagli interventi del Documento degli interventi di politica del lavoro.

Art. 2 - Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata, tenuto conto di eventuali periodi di sospensione di cui al successivo art. 5 e a pena di decadenza, entro 60 giorni a decorrere dalla:
 - maturazione dei 12 mesi dell'assunzione a tempo indeterminato o della trasformazione a tempo indeterminato o della conferma dell'apprendistato;
 - scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato o dell'eventuale proroga dello stesso.In caso di presentazione della domanda prima degli eventi sopra indicati e senza aver tenuto conto di eventuali periodi di sospensione, la stessa è inammissibile.
2. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, per la categoria dei soggetti svantaggiati e disabili, la domanda è presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla cessazione, fermo restando quanto specificato al successivo art. 9 Capo II del presente documento.
3. Così come previsto e disposto dal Documento degli interventi di politica del lavoro, per la tipologia "a5" la domanda di contributo deve essere presentata entro 60 giorni dalla maturazione dei requisiti.
4. Qualora durante il periodo interessato e comunque prima della concessione del contributo intervenga una variazione, così come previsto all'art. 2112 del c.c., del datore di lavoro o una cessione del contratto di lavoro del dipendente e il rapporto di lavoro continui senza soluzione di continuità con il cessionario, la domanda è presentata dal cessionario. I requisiti per l'accesso al contributo, i quali devono essere presenti al momento dell'evento incentivato, vanno dichiarati dal cessionario in sede di presentazione della domanda.

Art. 3 - Concessione e liquidazione del contributo

1. Qualora nel periodo intercorrente tra la concessione e le varie fasi di pagamento del contributo intervenga una variazione, così come previsto all'art. 2112 del c.c., del datore di lavoro o una cessione del contratto di lavoro del dipendente e il rapporto di lavoro continua senza soluzione di continuità con il cessionario, l'incentivo è liquidato al cessionario.
2. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il contributo previsto per il tempo pieno viene ricalcolato in base alla percentuale media dell'orario settimanale, riferita al periodo utile per la maturazione del contributo. Tale media viene calcolata al netto dei periodi di sospensione di cui all'articolo 5.
3. Negli anni successivi al primo, in sede di liquidazione del contributo, solo per la categoria dei soggetti svantaggiati o disabili, il contributo concesso viene rideterminato, nei casi in cui la percentuale media dell'orario settimanale, riferita al periodo di maturazione del contributo, sia inferiore a quella tenuta in considerazione per la concessione del contributo.
4. Il contributo viene liquidato per:
 - il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in rate annuali posticipate a partire dalla data di assunzione a tempo indeterminato, trasformazione del rapporto di lavoro a termine o conferma dell'apprendista;
 - il rapporto di lavoro a tempo determinato, in rata unica posticipata, al termine del rapporto di lavoro o della proroga dello stesso.
5. Nel caso di lavoratori occupati con contratti in agricoltura, il contributo viene riproporzionato sulle giornate effettivamente lavorate sia al momento della concessione che della liquidazione.
6. Per la tipologia "a5" il contributo viene liquidato ad avvenuta concessione del contributo e proporzionalmente al numero di mensilità (minimo 18 mesi nel triennio).
7. Per la tipologia "a4" della fascia "deboli" relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato e le tipologie "b2" della fascia svantaggiati e "g" della fascia "disabili" vengono finanziati anche i rinnovi dei contratti a termine presso il medesimo datore di lavoro, purché con durata pari ad almeno 3 mesi ed entro i limiti della durata massima prevista per ogni tipologia.

Art. 4 - Specifiche inerenti le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni o la conferma dell'apprendistato

1. L'importo del contributo spettante per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene decurtato del contributo, eventualmente già concesso al datore di lavoro, per l'assunzione con contratto a tempo determinato del medesimo lavoratore, sia nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e sia nel caso di una successiva assunzione a tempo indeterminato.
2. Qualora il lavoratore venga assunto da un'azienda utilizzatrice successivamente ad un contratto di somministrazione il contributo spettante all'azienda utilizzatrice viene decurtato per l'importo dell'agevolazione finanziaria già concesso all'agenzia per il lavoro.

Art. 5 - Sospensione della maturazione del contributo con contestuale differimento della scadenza della rata

1. La maturazione del contributo viene sospesa per periodi di assenza del dipendente dal posto di lavoro, superiori a 30 giorni continuativi di calendario, nei seguenti casi:
 - cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga a zero ore;
 - aspettative non retribuite;
 - congedo parentale (il congedo anticipato e il congedo di maternità non sospende la maturazione delle rate).
2. Nel caso di somministrazione a tempo indeterminato (cd. staff leasing), la maturazione del contributo viene sospesa per i periodi, anche non continuativi superiori a 30 giorni di calendario, in cui il lavoratore non è inviato in missione.
3. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare ai competenti uffici dell'Agenzia del Lavoro i periodi di cui ai punti 1 e 2, in quanto la relativa scadenza del termine per la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo viene differita per uguale periodo di sospensione.

Art. 6 - Equiparazione delle associazioni e comitati alle società cooperative

1. Ai fini dell'intervento, le associazioni e comitati con finalità mutualistiche sono equiparati alle società cooperative.

Art. 7- Lavoro in somministrazione e mantenimento dei requisiti

1. Il lavoratore in somministrazione conserva i requisiti maturati al giorno precedente l'assunzione da parte dell'agenzia per il lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'azienda utilizzatrice. Tale condizione permane, per non più di dodici mesi e purchè il lavoratore, durante tale periodo non abbia stipulato contratti di lavoro con altri datori di lavoro diversi dall'azienda utilizzatrice.

Art. 8 - Contratto di apprendistato

1. Nel caso di assunzione con contratto di apprendistato il contributo è riconosciuto al momento della conferma.

Capo II – Disposizioni specifiche per le singole tipologie

Art. 9 - Maturazione del contributo per la categoria dei soggetti svantaggiati e disabili

1. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
 - la maturazione del contributo avviene trimestralmente, anche nel caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro;
 - la trimestralità in corso di maturazione non viene riconosciuta.
2. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato:
 - la maturazione del contributo avviene mensilmente, purchè successiva alla prima trimestralità, anche nel caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro;
 - la mensilità in corso di maturazione non viene riconosciuta.

Art. 10 - Presentazione della dichiarazione “Mod. Liq.” necessaria per la liquidazione della rata di contributo per la categoria dei soggetti svantaggiati e disabili

1. E' fissato in 60 giorni di calendario il termine massimo previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà denominata "Mod. Liq" necessaria per la liquidazione delle rate di contributo successive alla prima annualità per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il termine di 60 giorni decorre dal giorno successivo alla maturazione della rata di contributo. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oggetto dell'intervento, il termine di 60 giorni decorre dal giorno successivo a tale data.
3. Trascorso il termine sopra prescritto senza che il datore di lavoro abbia presentato la dichiarazione "Mod. Liq.", l'Amministrazione, previo sollecito, può disporre la decadenza della parte di contributo non richiesto.

Art. 11 - Tipologia "a3" – Specifica requisito "assenti dal mercato del lavoro da più di 12 mesi"

1. Si considera "assente dal mercato del lavoro" da più di 12 mesi, così come definito dalle "Disposizioni generali e requisiti di accesso" del vigente Documento degli Interventi di Politica del lavoro, la donna priva di occupazione, a prescindere dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e che nell'ambito di tale periodo non abbia svolto alcuna attività lavorativa.

Art. 12 - Tipologia "a4" – Mantenimento del requisito di accesso alle agevolazioni

1. Si considera proveniente dagli interventi di cui alla tipologia "a4", il soggetto che:
 - abbia terminato da non più di 12 mesi tale esperienza, anche qualora abbia stipulato altri contratti di lavoro, purché questi ultimi non siano cessati per dimissioni del lavoratore;
 - terminata tale esperienza, successivamente non abbia stipulato altri contratti di lavoro.

Art. 13 - Tipologie "b1" e "b2" – Certificazione dello stato di svantaggiato

1. Si considera svantaggiata la persona individuata come tale ai sensi delle "definizioni delle disposizioni generali e requisiti di accesso" del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, che sia in possesso della relativa certificazione, che riporta che la persona era in carico al servizio e che era soggetta a processi di esclusione sociale, alla data di assunzione, proroga, trasformazione o conferma dell'apprendista.
2. Per gli utenti dei servizi sociali sono necessarie una certificazione rilasciata dal servizio sociale e una nota da cui risulti la valutazione congiunta tra il servizio segnalante e l'operatore del Centro per l'Impiego circa la debolezza occupazionale dell'utente.
3. Per le persone il cui stato detentivo o della restrizione della libertà sia cessato da non oltre 24 mesi, la condizione di svantaggio viene valutata in considerazione di un documento, rilasciato dalle autorità competenti, che riporti la data di cessazione della misura detentiva o di restrizione della libertà.

Art. 14 - Esclusione dall'intervento della persona disabile con "profilo propedeutico"

1. Le persone disabili per le quali la Commissione Sanitaria Integrata ha prescritto nella relazione conclusiva un percorso "D percorso formativo propedeutico al collocamento mirato" non possono accedere all'intervento.